

LEGGE REGIONALE

"Modifica art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27"

LEGGE REGIONALE

"Modifica art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

- 1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) è sostituita dalla seguente:
- "c) un dirigente della Regione ovvero un dirigente di altra pubblica amministrazione o, subordinatamente, un libero professionista, nominato dal Presidente della Giunta regionale".
- 2. Dopo la lettera d) dello stesso comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
- "e) un dirigente dell'Ente pubblico ovvero, in mancanza delle specifiche figure professionali richieste dalla tipologia dell'opera e della controversia, un libero professionista nominato dall'Ente pubblico parte della controversia".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Eto (prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 21.11.1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI (prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO (dott. Renato Guaccero)